

ASSOCIAZIONE C.R.A.L. DIPENDENTI ASL PESCARA  
STATUTO

art. 1 - COSTITUZIONE E SEDE - **DURATA**

Ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'associazione denominata " CRAL DIPENDENTI ASL PESCARA", con sede in Pescara, Via R. Paolini.47.

**La durata dell'Associazione è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.**

art. 2 - FINALITA' E COMPETENZE DEL CRAL

E' una libera associazione senza fini di lucro.

E' compito dell'associazione promuovere, recepire, realizzare tutte le attività di carattere ricreativo, culturale, artistico, sportivo, turistico, assistenziale, che concorrono a dare un contenuto sociale all'impiego del tempo libero, nonché fornire e gestire una gamma di servizi socio-economici ed assistenziali in armonia con le finalità previste dalla legge in materia di circoli **ricreativi**.

art. 3 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato.

L'appartenenza all'associazione CRAL viene riconosciuta in qualità di:

1. a) SOCIO EFFETTIVO;
2. b) SOCIO AGGREGATO;
3. c) SOCIO ONORARIO.

Sono SOCI EFFETTIVI tutti i dipendenti della ASL di Pescara di ogni grado e ruolo in attività di servizio ed in pensione che ne facciano esplicita richiesta al Consiglio Direttivo. Essi godono del diritto di voto.

Sono SOCI AGGREGATI tutti coloro che pur non avendo un rapporto di lavoro con la ASL, ne facciano richiesta, purché presentati al Consiglio Direttivo da un socio effettivo.

I soci aggregati non godono del diritto di voto

Sono SOCI ONORARI coloro che si distingueranno per particolari meriti nei confronti dell'associazione. La qualità di socio onorario verrà conferita dal Consiglio Direttivo con voto unanime.

art. 4 - AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Per essere ammesso, come socio effettivo o aggregato l'interessato deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo contenente i seguenti requisiti:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- b) attività di lavoro o tipo di pensionato;
- c) accettare il pagamento della quota associativa;
- d) dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il socio aggregato deve essere presentato da un socio effettivo.

Le ammissioni sono subordinate all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo.

art. 5 - ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA'

Attesa la pluralità dei compiti che l'associazione si attribuisce e che la caratterizzano essa può articolarsi di massima nei settori:

- culturale e artistico;
- sportivo;
- turistico-ricreativo;
- socio-economico.
- assistenziale.

Gli aderenti potranno partecipare liberamente a pieno diritto alle attività medesime.

Il Consiglio Direttivo è l'organo vigilante di tutte le attività dei settori.

art. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- a) L'assemblea dei soci effettivi
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) I Revisori dei Conti**

Le competenze, i poteri e le responsabilità dei suddetti organi sono definiti nel presente statuto.

art. 7 - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE

Cessa di appartenere all'associazione colui il quale:

- ne faccia espressa richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo;
- viene espulso dall'associazione;
- non è in regola con la quota associativa;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate.

L'esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, deve essere comunicata ai soci destinatari mediante raccomandata a mano.

I soci receduti ed esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa.

art. 8- CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è costituito dai contributi dei soci, da proventi di donazioni o atti di liberalità, contributi da Enti locali, regionali, banche, Casse locali e da Enti pubblici e privati.

art. 10 - BILANCIO

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci.

art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI EFFETTIVI

L'assemblea dei soci effettivi:

- a) - approva il bilancio;
- b) - elegge e sostituisce gli amministratori;
- c) - approva e delibera le politiche generali, i bilanci preventivi e consuntivi.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per discutere e approvare

- il programma delle attività da svolgere ed il bilancio preventivo presentato dal Consiglio Direttivo;

- la relazione annuale delle attività svolte, i risultati conseguiti ed il bilancio consuntivo.

L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, da almeno i due quinti dei soci effettivi.

In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data richiesta.

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente in carica o da altri eletti dall'assemblea. L'assemblea nomina inoltre un segretario.

Le deliberazioni debbono essere sottoscritte dal segretario e dal Presidente.

Per le elezioni del Consiglio Direttivo si procederà:

a) approvazione per alzata di mano, su proposta formulata dal Consiglio Direttivo uscente, e sarà valida solo se votata all'unanimità dall'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità alla legge ed allo statuto vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea a norma di legge è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata, sullo scioglimento, anticipato dell'associazione.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati metà più uno dei soci aventi diritto e delibera a maggioranza assoluta dei voti.

In seconda convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli atti posti all'ordine del giorno. Ogni socio può rappresentare con delega solo un altro socio effettivo.

art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo che attua e delibera, nell'ambito delle politiche generali e delle linee programmatiche stabilite dall'assemblea dei soci effettivi, le attività dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni dalla data ufficiale di insediamento ed è rieleggibile. Il Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea di cui all'art.11 è composto

da sei membri. Il Consiglio Direttivo al suo interno nomina:

il Presidente, il Vice Presidente, il segretario organizzativo, il tesoriere.

Qualora il Presidente, per qualsiasi motivo decada o si dimetta, il Consiglio Direttivo è tenuto a rieleggerlo entro un mese. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta la maggioranza del Consiglio Direttivo lo richieda.

La **convocazione** del Consiglio Direttivo deve essere fatta dal Presidente mediante comunicazione telefonica almeno cinque giorni prima dalla data stabilita.

La convocazione dovrà contenere: la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di indire le assemblee dei soci.

I Consiglieri che maturano tre assenze continuative e senza giustificato motivo saranno considerati decaduti dall'incarico. Si provvederà alla loro sostituzione cooptando nel Consiglio Direttivo il primo dei non eletti. Il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio preventivo, nonché quello consuntivo.

Per la validità delle deliberazioni, oltre alla presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri, è richiesta la maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità la decisione spetta al Presidente.

Il Consiglio Direttivo è tenuto ad indire annualmente l'assemblea dei soci per l'approvazione dei bilanci e delle linee **programmatiche** dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso i soci del regolare funzionamento dell'associazione, del corretto impiego dei fondi e della custodia dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di fissare modalità e criteri di collaborazione con altre associazioni, circoli e cooperative per l'attività di tempo libero ed iniziative inerenti l'art. 2 del presente statuto.

art. 13-LA PRESIDENZA

La Presidenza assume la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale, di fronte a terzi ed in giudizio per gli atti e la corrispondenza che possono dar luogo all'assunzione di obbligazioni o impegni di carattere economico e finanziario.

In tutti i rapporti bancari, compresi l'approvazione di firme per depositi, prelievi, e per il rilascio di assegni bancari il Presidente firmerà congiuntamente con il tesoriere.

Inoltre spetta al Presidente la corretta osservanza dello statuto, la convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e cura la esecuzione delle relative delibere.

Il Presidente stipula i contratti per lo svolgimento delle attività del circolo previa deliberazione del Consiglio Direttivo;

dispone il pagamento delle spese e la riscossione delle

entrate, in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; assicura la tempestiva compilazione dei preventivi e dei consuntivi; esegue verifiche periodiche di cassa; cura l'esatta osservanza dello statuto da parte di tutti i soci; esegue inoltre ogni altro mandato conferitogli dal Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il vice Presidente e in assenza di questo ultimo, il consigliere più anziano.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente con funzioni vicarie; inoltre potrà assumere incarichi del Consiglio Direttivo

art. 14 - IL SEGRETARIO ORGANIZZATIVO

Il segretario organizzativo è membro del Consiglio Direttivo ed è da esso eletto;

attende alle funzioni organizzative nell'associazione e svolge funzioni di segretario del Consiglio Direttivo; tiene aggiornato il libro dei soci, compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle assemblee, provvede al disbrigo della corrispondenza, firma la corrispondenza che non impegna il circolo.

Il segretario convoca, su mandato del Presidente, il Consiglio Direttivo.

E' responsabile della organizzazione dell'associazione e funge da addetto stampa.

art. 15 - IL TESORIERE

Il tesoriere è membro del Consiglio Direttivo ed è da esso eletto.

Esso esegue le operazioni relative alla gestione finanziaria ed **inventariale** dell'associazione; su richiesta del Presidente controfirma i relativi documenti. Rappresenta ed illustra al Consiglio Direttivo, alla fine di ogni anno e, comunque qualora gli venga richiesto anche da un solo consigliere, la situazione

finanziaria.

Tiene aggiornati, secondo le norme, il libro-giornale di cassa e gli altri libri contabili prescritti. Predispone tutti gli elementi necessari al Consiglio Direttivo per la compilazione del bilancio preventivo e del rendiconto annuale.

**art.17 - I REVISORI DEI CONTI**

**Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri eletti dall'assemblea ogni tre anni.**

**I revisori dei Conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell'associazione e ne riferiscono all'assemblea.**

**art. 16 - MODIFICHE STATUTARIE**

Lo statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

Le proposte di modifica dovranno essere portate a conoscenza dei soci almeno trenta giorni prima dell'assemblea straordinaria prevista.

L'approvazione delle modifiche è effettuata a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dell'assemblea straordinaria.

**art. 17- FONDI COMUNI**

A norma dell'articolo 37 del Codice Civile per il raggiungimento dei suoi scopi nonché per le prestazioni del personale ed ogni onere e spesa relativi ai locali, attrezzature, servizi e materiale di consumo occorrenti per il funzionamento l'associazione si avvale:

a) dei contributi annui dei soci;

b) dei contributi ordinari e straordinari di Enti pubblici e privati.

**art. 18- COLLEGAMENTI**

Il CRAL dei dipendenti ASL di Pescara, in attesa di una normativa di legge in materia di circoli ricreativi e nel rispetto della Legge n. 817 del 24 maggio 1937 e successive modifiche ed integrazioni, non prevede alcuna affiliazione come Ente facendo salva la libertà del CRAL di aderire ad enti ed associazioni del tempo libero, ad iniziative per attività da svolgersi d'intesa con altri circoli ricreativi aziendali..

**art. 23 - SCIOGLIMENTO**

Lo scioglimento dell'associazione può essere dichiarato dalla maggioranza **qualificata** (2/3) dei soci dell'assemblea straordinaria appositamente convocata.

**In caso di messa in liquidazione l'assemblea nominerà un liquidatore con la maggioranza prevista dall'art.21 c.c. qualora ciò si renda necessario per la presenza di crediti, debiti o beni di qualsiasi tipo.**

**In caso di liquidazione l'eventuale residuo verrà devoluto ad altre O.N.L.U.S. aventi finalità analoghe o a fini di utilità sociale ( sentito l'organismo di controllo - Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale- istituto con D.P.C.M. 26 settembre 2000) salvo diversa destinazione prevista dalla legge.**

**Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e non contemplato nell'atto costituito si fa riferimento alle vigenti normative in materia.**